

Codice di Comportamento Professionale della Ferpi

Adottato dalla FERPI nell'Assemblea Generale di Torino nel maggio 1978 e successive modifiche deliberate dall'Assemblea Generale di Trieste, il 28 giugno 2005

Premessa

Ogni iscritto alla FERPI nell'esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche deve comportarsi con il pieno rispetto delle regole di condotta professionale formulate dal presente Codice.

Ogni iscritto deve altresì rapportare la propria condotta al Protocollo sull'Etica nelle Relazioni Pubbliche formulato dalla Global Alliance, che recepisce i principi del Codice di Atene CERP, nonché osservare le regole etiche e di comportamento della "Carta Europea" per il Public Affairs (Documento CERP), della "Comunicazione Ambientale" (Documento CERP), per la "Comunicazione Finanziaria" (Documento ASSOREL/FERPI), nonché il Codice IPRA di comportamento nel Public Affairs, documenti recepiti e approvati da diverse e successive Assemblee dei soci della FERPI. Tali documenti vengono riportati in allegato al presente Codice.

Principi e norme attinenti alla qualifica professionale...

Articolo 1 – (omissis)

Articolo 2 – (omissis)

Articolo 3 – (omissis)

Articolo 4 – (omissis)

Articolo 5 – Le attività di Relazioni Pubbliche debbono essere realizzate con chiarezza e trasparenza; debbono essere immediatamente identificabili come tali e debbono offrire elementi chiari sulla loro origine e non debbono mai tendere ad ingannare o a far commettere errori a terzi.

Articolo 6 – Il dovere di rendere le attività professionali di Relazioni Pubbliche immediatamente identificabili e il dovere di trasparenza di tali attività comportano per gli iscritti FERPI – siano essi liberi professionisti od operanti in organizzazioni private o pubbliche – l'obbligo di evidenziare, in tutto il materiale informativo all'uopo realizzato, che l'informazione viene diffusa per conto di una azienda o organizzazione, con modalità tali da garantire l'identificabilità e la trasparenza secondo fattispecie.

Articolo 7 – (omissis)

Articolo 8 – (omissis)

Articolo 9 – (omissis)

Articolo 10 – (omissis)

Articolo 11 – (omissis)

Articolo 12 – (omissis)

Articolo 13 – (omissis)

Articolo 14 – (omissis)

Articolo 15 – (omissis)

Articolo 16 – Ogni iscritto alla FERPI deve operare costantemente per presentare in forma obbiettiva l'organizzazione per cui opera. Egli non può creare organizzazioni che, sotto il velo di un'attività fittizia, in realtà servano a realizzare secondi fini o interessi particolari di un suo committente o datore di lavoro; in tal senso non potrà mai avvalersi dell'opera di organizzazioni costituite a tale scopo.

(...)